



# COMUNE DI NAVELLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Pereto, 2 – 67020 Navelli - Sede provvisoria: Via San Girolamo, 2

Tel 0862.959119 - Fax 0862.959323

e-mail: comunenavelli@gmail.com – P.e.c.: comune.navelli@pec.mailcert.info

sito internet: [www.comunenavelli.gov.it](http://www.comunenavelli.gov.it)



## AVVISO

**Oggetto: Osservanza norme per la custodia dei cani .**

Si avvisa la cittadinanza che il 29 giugno 2012 è stata adottata l'ordinanza sindacale inerente l'oggetto di cui si riporta il testo del provvedimento:

- preso atto che la circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche comporta dei pericoli per la sicurezza ed incolumità pubbliche;
- Preso atto che l'abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, può comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
- Accertato che tale comportamento dei proprietari di cani è causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti;
- Accertato inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;
- Vista le necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;
- Considerato che si rende necessario disciplinare la materia modificata da recente evoluzione normativa con un provvedimento sindacale finalizzato alla tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente;

D.Lg.vo n.267/2000,oltre all'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattamento del suolo pubblico e/o aperto al pubblico.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza,fermi i limiti edittali stabiliti dall'art.7 bis del D.Lg.vo n 267/2000, possono essere estinte mediante pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecunaria di € 100.00, anorma di quanto stabilito con atto deliberativo di Consiglio Comunale n.18 del 27.07.2001.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e modifica ogni altra precedente emanata in materia, nelle parti diversamente disciplinate.

Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR-Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore,oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.